



# **REGOLAMENTO MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA**

*Città di Pescia*

**Il presente regolamento, in conformità con gli indirizzi della L.R. Toscana, n. 46 del 21 maggio 1975, “Riforma della disciplina dei mercati all’ingrosso”, detta norme per la gestione, l’organizzazione e il funzionamento del mercato dei fiori della Toscana, istituito dal Comune di Pescia (PT) e gestito dall’Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana (MeFiT)**

## **Indice**

- Articolo 1 – Definizione del Mercato*
- Articolo 2 – Istituzione e gestione del Mercato*
- Articolo 3 – Scopo della gestione*
- Articolo 4 – Sede del Mercato*
- Articolo 5 – Compiti del Direttore*
- Articolo 6 – Soggetti autorizzati ad accedere ed operare*
- Articolo 7 – Iscrizione operatori*
- Articolo 8 – Tariffe*
- Articolo 9 – Orari di svolgimento delle attività*
- Articolo 10 – Aree per le operazioni mercatali*
- Articolo 11 – Spazi vendita*
- Articolo 12 – Modalità delle vendite*
- Articolo 13 – Ordine interno*
- Articolo 14 – Contratti di servizi e sub-locazioni*
- Articolo 15 – Revoca dei contratti di servizi e sublocazioni*
- Articolo 16 – Norme di qualità*
- Articolo 17 – Presentazione della merce*
- Articolo 18 – Controllo di qualità*
- Articolo 19 – Controllo e provvedimenti disciplinari*
- Articolo 20 – Consulenze*
- Articolo 21 – Servizio di polizia amministrativa*
- Articolo 22 – Tutela*
- Articolo 23 – Norma finale*
- 
- Allegato 1 – Domanda d'iscrizione annuale*
- Allegato 2 – Sanzioni pecuniarie*



#### ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DEL MERCATO

Il Mercato dei Fiori della Toscana rappresenta un pubblico servizio per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti del florovivaismo (fiori recisi, fronde recise, foglie recise e piante ornamentali prodotti e raccolti in zone italiane, dell'Unione Europea ed extra Europee).

Nel mercato è ammessa anche la vendita di accessori per fioristi e produttori, nonché prodotti complementari al florovivaismo.

Il Mercato dei fiori della Toscana è costituito dall'insieme delle aree, dei locali, degli impianti ed attrezzature, dei beni mobili e dei servizi che l'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana mette a disposizione degli operatori economici per la vendita all'ingrosso dei prodotti del florovivaismo.

#### ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO

Premesso che il Comune di Pescia, ai termini del R.D. 15.10.1925 N. 2578 ha istituito il Mercato dei Fiori e detto mercato, in osservanza del regolamento tipo per i mercati all'ingrosso di cui alla L.R. Toscana del 21 maggio 1975, n. 46, è stato affidato in gestione, con contratto di servizio del 2 gennaio 2013, all'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana, costituita con atto registrato a Pescia (PT) il 20 dicembre 2012 n. 59, Rep. N. 17091.

#### ARTICOLO 3 – SCOPO DELLA GESTIONE

Ha per scopo l'avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione, l'offerta di servizi innovativi al florovivaismo, la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e la formazione trasparente dei prezzi.

I proventi della gestione hanno per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana e debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento, alla manutenzione ordinaria del mercato e dei suoi servizi, al miglioramento e adeguamento dei relativi impianti, nonché agli ammortamenti di legge, ispirandosi a criteri di economicità, trasparenza ed efficienza.

#### ARTICOLO 4 – SEDE DEL MERCATO

Il Mercato dei Fiori della Toscana viene tenuto presso la sede dell'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana a Pescia (PT), in Via S. D'Acquisto 10/12, ex Centro Commercializzazione dei Fiori dell'Italia Centrale.

--- O ---



#### ARTICOLO 5 – COMPITI DEL DIRETTORE

Al Mercato dei Fiori della Toscana è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso e ne cura le fasi organizzative.

Egli non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili con la funzione svolta.

Il Direttore del mercato: -

- a) vigila sull'andamento del mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, nonché di quelle che potranno essere eventualmente introdotte;
- b) compila le statistiche del mercato giornaliere, settimanali ed annuali, nonché le relazioni riguardanti il mercato stesso;
- c) gestisce e organizza il personale di ruolo o straordinario e potrà avvalersi di un servizio di consulenza esterna;
- d) è il Datore di Lavoro dell'Azienda ai sensi dell'articolo 2 del D Lgs. 81/08 e ss.mm.ii e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- f) formula proposte al Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- g) sottopone al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico lo schema del piano-programma, del bilancio economico annuale e pluriennale di previsione, del bilancio d'esercizio e dell'assetto organizzativo dell'Azienda;
- h) coordina le attività tecnico-amministrative;
- i) stipula i contratti di lavoro, nonché tutti i contratti per la fornitura di beni, servizi e consulenze;
- j) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'azienda;
- k) decide, sentito il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
- l) adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico;

--- O ---



m) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

#### ARTICOLO 6 – SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ED OPERARE

##### DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AL MERCATO

Sono ammessi ad operare: -

##### A – PRODUTTORI (e altri venditori):

- 1 i produttori singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
- 2 i Consorzi e le Cooperative di produttori o di commercianti;
- 3 le Organizzazioni di produttori di cui alla Legge 27 luglio 1967 n. 622 e successive modificazioni;
- 4 i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 5 le imprese che provvedono alla lavorazione e trasformazione dei prodotti floricoli.

##### B – COMMERCianti (e altri acquirenti):

- 1 i commercianti all'ingrosso in tutte le varie forme societarie;
- 2 i commissionari, i mandatari e i delegati;
- 3 i dettaglianti e gli ambulanti;
- 4 i gruppi di acquisto, i loro Consorzi e le Cooperative.

##### C – ALTRE ATTIVITÀ:

- 1 corrieri e fornitori dei titolari di sub-locazione;
- 2 istituti di credito;
- 3 liberi professionisti;
- 4 rappresentanti;
- 5 trasportatori.

Oltre a questi operatori, possono avere accesso i dipendenti e i collaboratori degli operatori stessi.

Possono avere accesso, inoltre, operatori di attività collaterali.

Durante l'orario di mercato, l'ingresso su tutta l'area del Centro e la partecipazione nell'area delle contrattazioni è strettamente limitata alle suddette persone.

Possono essere ammessi, inoltre, agli acquisti, in un'apposita area, i privati consumatori con le modalità ed orari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; ad essi non si applica l'obbligo di cui alla L. R. Toscana n. 46 del 1975.

--- O ---



Tutti gli operatori (per operatori si vuole intendere sia i titolari delle ditte richiedenti che le persone che possono essere da loro incaricate di fare acquisti e/o vendite presso l'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana) per essere ammessi al mercato sono obbligati a presentare apposita richiesta di iscrizione al mercato corredata dai documenti elencati nell'allegato 1.

La suddetta richiesta dovrà essere accettata dal Direttore, che nel formulare il suo giudizio dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- a) provata serietà;
- b) sicura e provata solvibilità;
- c) non avere situazioni debitorie pregresse nel Mercato dei Fiori della Toscana o nei mercati italiani ed esteri.

Il Direttore ha la facoltà di concedere un'autorizzazione provvisoria di un mese entro il quale, lo stesso, dovrà pronunciarsi con provvedimento definitivo sull'ammissione.

Il Direttore si potrà riservare, inoltre, la possibilità di acquisire, in qualsiasi modo, gli elementi necessari ad esprimere giudizio definitivo di ammissione ad operare sul mercato.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso entro tre giorni al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico che dovrà decidere entro quindici giorni con provvedimento definitivo.

Per i commercianti venditori l'ammissione a vendere sulla platea del Mercato dei Fiori della Toscana sarà valutata anche in base alla disponibilità di posti nella platea stessa.

A tutti gli operatori iscritti al mercato è consentito l'accesso giornaliero mediante pagamento di un ticket, in tal caso gli operatori compresi nella categoria A – PRODUTTORI (e altri venditori) non avranno diritto ad utilizzare lo spazio vendita.

I titolari di sub-locazioni hanno diritto a ticket giornalieri a tariffa agevolata esclusivamente a vantaggio di rappresentanti, fornitori o visitatori privati.

È facoltà del Direttore autorizzare visite al mercato da parte di gite organizzate, di gruppi o di singoli visitatori mediante il pagamento di una tariffa personalizzata.

#### ARTICOLO 7 – ISCRIZIONE OPERATORI

L'iscrizione al Mercato dei Fiori della Toscana con rilascio della tessera o del ticket giornaliero d'ingresso comporta l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed alle deliberazioni dell'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana.

--- O ---



Per avere accesso al mercato tutte le persone, a seconda della loro qualifica, dovranno essere in possesso di apposita tessera, da rinnovarsi ogni anno, rilasciata dall'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana o del ticket giornaliero d'ingresso.

Le persone abilitate ad effettuare acquisti sul mercato dovranno esporre, durante l'orario delle contrattazioni, un porta badge, di colore diverso per i venditori e per gli acquirenti, rilasciata dall'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana, ove inserire la tessera per l'accesso o il ticket di ingresso giornaliero.

#### ARTICOLO 8 - TARIFFE

L'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana ogni anno fissa le tariffe sentite le OO.SS. più rappresentative dei produttori florovivaistici e dei commercianti. Le tariffe, dei contratti di servizio e i canoni di sub-locazione verranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione che dovrà tenere conto della Concessione Comunale per il servizio del mercato dei fiori.

#### ARTICOLO 9 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

I giorni di apertura del mercato e l'inizio e la chiusura delle contrattazioni verranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore e resi noti a tutti gli operatori di volta in volta mediante pubblicizzazione ed affissione all'albo.

Durante l'orario di mercato le contrattazioni avverranno esclusivamente nell'area apposita, di conseguenza tutti i venditori sono obbligati ad esporre la merce, per l'intera partita o parte di essa, nella suddetta area, con una fascia di rispetto di sei ore antecedenti l'inizio dell'orario delle contrattazioni.

È vietato, quindi, effettuare operazioni di compra-vendita in tale lasso di tempo.

Dopo la fine dell'orario di mercato potranno continuare le vendite nell'apposite aree.

È facoltà del Direttore spostare l'area delle contrattazioni in uno spazio adeguato.

Se circostanze speciali lo esigono è facoltà del Direttore ritardare od anticipare l'inizio ed il termine delle contrattazioni, dandone preventivo avvertimento.

È assolutamente vietato utilizzare gli spazi vendita nella platea a piano terra come deposito di qualsiasi prodotto e/o materiale oltre l'orario di inizio e chiusura delle operazioni di vendita.

--- O ---



#### ARTICOLO 10 – AREE PER LE OPERAZIONI MERCATALI

Si individuando le aree come segue: -

PLATEA PIANO TERRA: - riservata esclusivamente ai fiori freschi e fronde fresche recise;

SERRE: - riservata esclusivamente alle piante verdi, fiorite e con frutti da interni ed esterni;

SEMINTERRATO IN TESTATA: – riservato esclusivamente agli articoli per fioristi.

PALAZZINA LATO NORD: – riservata agli operatori della filiera florovivaistica.

È facoltà del Direttore autorizzare operatori di mercato a vendere piante in vaso verdi e fiorite sulla platea, sempreché questo sia limitato nel tempo e in quantità marginale rispetto al fiore reciso prodotto o commercializzato dalla singola azienda.

Anche per il settore articoli per fioristi è data facoltà al Direttore autorizzare operatori di mercato alla vendita in platea.

Per i locali della palazzina lato nord è data facoltà al Direttore autorizzare la sub-locazione ad altri soggetti pubblici e privati.

#### ARTICOLO 11 – SPAZI VENDITA

I prodotti dovranno affluire nell'area delle contrattazioni all'ora stabilita e prima dell'inizio delle stesse dovranno essere sistemati negli appositi spazi vendita.

Tutti gli operatori del mercato avranno diritto al proprio spazio vendita ed all'uso di uno o più spazi assegnati, che saranno regolati da un contratto di servizio di durata annuale rinnovabile.

Gli spazi vendita vengono assegnati agli operatori che ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti prescritti.

I criteri per l'assegnazione degli spazi vendita sono stabiliti dall'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana tenuto conto, oltre ai criteri previsti dall'art. 7, dall'anzianità di iscrizione al mercato, dalle superfici coltivate e dalla tipologia di prodotto (per i produttori) e dal fatturato medio degli ultimi tre anni.

Agli operatori deve essere dato il tempo necessario per l'esposizione della merce.

Lo spazio vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione e deve essere usato solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature (carrelli in metallo e contenitori in materiale plastico) necessarie per la vendita.

È vietato adibire lo spazio vendita e tutte le aree comuni a deposito di imballaggi vuoti.

--- O ---



È vietato ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.

L'assegnatario deve curare che lo spazio vendita e l'attrezzatura necessaria per la vendita sia tenuta pulita e sgombra da rifiuti.

È vietato gettare nei luoghi di passaggio prodotto avariato o rifiuti.

Per esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interesse di carattere generale, comprovata necessità o per cause di forza maggiore, il Direttore, in qualsiasi momento, può disporre il trasferimento di uno spazio o più spazi vendita diversi da quello/i oggetto del contratto di servizio, o il cambiamento di destinazione di spazi vendita liberi. Nel caso di trasferimento la nuova collocazione tiene conto dei criteri previsti dal presente articolo per l'assegnazione.

#### ARTICOLO 12 – MODALITÀ DELLE VENDITE

Nel sistema di vendita "all'araba", le contrattazioni sono eseguite a libera domanda ed offerta, con pagamento immediato.

Qualora fosse ritenuto necessario l'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana può introdurre altri sistemi di vendita consentiti dalla legge.

È facoltà del venditore richiedere all'acquirente di rilasciare, in caso di pagamento dilazionato, un documento di transazione per ogni acquisto (buono), non valido ai fini fiscali, indicante a stampa la denominazione completa della ditta, specificante inoltre, la quantità, la qualità e prezzo della merce contrattata e modalità di pagamento.

Inoltre, detto buono, dovrà riportare la firma del compratore e la data ed il giorno della contrattazione.

I prezzi stabiliti debbono essere al netto di IVA.

Le eventuali inadempienze dovranno essere subito segnalate al Direttore che provvederà ad applicare le sanzioni previste nell'allegato 2).

Qualora, a seguito di documentabili denunce si verificassero inadempienze nei pagamenti, anche su altri mercati, la Direzione del mercato, ritirerà la tessera all'inadempiente e proibirà l'accesso al titolare e ad eventuali suoi collaboratori fino a dimostrazione dell'eventuale regolarizzazione.

I venditori devono, in caso di mancato pagamento, depositare in direzione una copia dei rispettivi documenti destinati a comprovare l'avvenuta vendita.

È fatto divieto di avvalersi per le vendite e per gli acquisti di persone che non siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 7, lettera A) e B).

--- O ---



Ferme restando ed applicando le sanzioni previste nell'allegato 2), il Direttore del Mercato deve reprimere immediatamente ogni tentativo di accaparramento fraudolento o artificioso turbamento dei prezzi (Art. 501 c.p.).

Avverso l'espulsione o sospensione dal mercato è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che dovrà decidere entro tre giorni con provvedimento definitivo.

Gli operatori, durante le contrattazioni, devono tenere un comportamento corretto, astenendosi dal vociare, dai litigi, da violenze verbali e fisiche; inoltre debbono trattare in modo conveniente la merce esposta. Nel caso di trasgressione o qualora l'operatore diffidato non si attenga alle norme, lo stesso potrà essere allontanato dal mercato.

Gli acquirenti non potranno con segni o parole, né in qualsiasi altro modo, intervenire nelle contrattazioni già in corso.

#### ARTICOLO 13 – ORDINE INTERNO

L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocità massima dei veicoli vengono disciplinate dall'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana, rispettando le norme del Codice della Strada.

La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolamentare prevista dal Codice della Strada.

Tutti i veicoli circolanti all'interno dell'area del Mercato dei fiori della Toscana devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada.

Tutti gli operatori di mercato, nei limiti delle possibilità, hanno diritto ad un posto di parcheggio per i propri automezzi di trasporto.

Le aree di parcheggio dei produttori e dei commercianti sono fra loro ben definite e separate.

È tassativamente vietato parcheggiare qualsiasi veicolo od altro materiale negli spazi adibiti al carico ed allo scarico delle merci o in spazi comuni.

Movimentazione carrelli nella platea: -

1 – i trattorini elettrici e i carrelli elevatori, adibiti alla movimentazione dei carrelli e della merce nella platea e nell'area di mercato, devono essere guidati da personale in possesso dei requisiti richiesti e devono essere rispondenti alle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008;

2 – i trattorini devono procedere in tutta l'area di mercato a passo d'uomo, pena il divieto di circolazione;

3 – le disposizioni per l'attuazione di queste norme saranno impartite dal Direttore.

--- O ---



Chiunque sia autorizzato ad accedere al mercato deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del mercato. È vietato pertanto:

- fare uso di impianti di amplificazione sonora o impianti illuminanti non autorizzati dalla direzione;
- ancorare qualsiasi tipo di materiale o struttura alla pavimentazione della platea a piano terra;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato dalla direzione;
- introdurre o detenere animali, fatta eccezione per eventuali colonie feline riconosciute e autorizzate dalla competente autorità;
- accendere fuochi;
- introdurre nel complesso immobiliare del Mercato dei fiori della Toscana, comprese le aree a verde e la viabilità, rifiuti di qualsiasi natura dall'esterno eccetto imballaggi di prodotti florovivaistici biodegradabili da depositare negli appositi contenitori;
- ogni altro atto contrario all'ordine, alla sicurezza, all'igiene, al decoro ed alla disciplina del mercato e delle contrattazioni.

#### ARTICOLO 14 – CONTRATTI DI SERVIZIO E SUBLOCAZIONI

I contratti di servizio sono atti amministrativi adottati dall'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana.

Al contratto di servizio degli spazi vendita nella platea ed alle sub-locazioni, possono accedere tutti gli operatori di cui all'art.5 del presente Regolamento

In casi particolari è facoltà del Direttore, qualora vi sia disponibilità, concedere aree a soggetti diversi anche per periodi limitati.

Gli interessati, per accedere ai contratti di servizio, devono presentare domanda all'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana (Allegato 1) corredata dai documenti prescritti.

Le sub-locazioni di locali od altri spazi del mercato sono anch'esse regolate con appositi atti amministrativi; il contraente del contratto di servizi ed il sub-locatario annuale hanno facoltà di rinunciarvi purché ne venga dato avviso a mezzo raccomandata postale o PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

--- O ---

Nel corso dell'anno, non è consentita la rinuncia dei contratti di servizio e/o delle sub-locazioni annuali senza il parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

#### ARTICOLO 15 – REVOCA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E SUBLOCAZIONI

Verrà revocato il contratto di servizio e/o sub-locazione per qualunque spazio o locale del mercato a chi contravvenga alle seguenti norme: -

- 1) – cessione totale o parziale a terzi dei locali o degli spazi oggetto di contratto di servizi e/o sub-locazione;
- 2) – gravi e ripetute infrazioni alle leggi, regolamenti e norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 3) – accertata morosità nel pagamento del contratto di servizi e/o sub-locazione nell'esercizio precedente.
- 4) – per la mancata utilizzazione del contratto di servizi e/o sub-locazione per un periodo di tre mesi consecutivi.

#### ARTICOLO 16 – NORME DI QUALITÀ

Prima e durante lo svolgimento delle contrattazioni il Direttore seguirà o farà eseguire, a mezzo di personale qualificato, il controllo della merce affluita sul mercato per la vendita, al fine di constatare se questa è corrispondente alle norme di classificazione ed ai requisiti fissati.

Il controllo potrà essere eseguito a mezzo di prelievo di un campione di partita.

I fiori sono ammessi alla vendita da qualsiasi località provengano, purché con i requisiti richiesti dalle norme di qualità fissate dall'Ente Gestore.

Per il mercato di Pescia le norme di qualità sono stabilite tenendo come base le "Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche", Comitato tecnico per il Florovivaismo – MIPAAF, ISMEA 2009.

I fiori devono essere raccolti e presentati al giusto grado di maturazione, tenuto conto delle caratteristiche di specie e varietà.

Qualora i prodotti non corrispondessero a dette norme, la Direzione contesterà la violazione all'interessato e stabilirà se questi prodotti devono essere classificati diversamente oppure esclusi dalle contrattazioni.

--- O ---



#### ARTICOLO 17 – PRESENTAZIONE DELLA MERCE

Per la presentazione della merce, la confezione dei mazzi, i requisiti, il numero degli steli ed il peso dei prodotti florovivaistici devono essere osservate le norme di qualità adottate.

Queste informazioni devono essere portate a conoscenza degli operatori del mercato e rese pubbliche.

#### ARTICOLO 18 – CONTROLLO DI QUALITÀ

L' Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana dovrà provvedere con personale di ruolo e/o straordinario, o tramite convenzione con organismi tecnici qualificati, alla verifica che i prodotti florovivaistici immessi sul mercato siano rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 16 e a quanto dichiarato dal venditore, effettuando il servizio controllo merce.

Tale controllo potrà essere eseguito prima e durante lo svolgimento delle contrattazioni, prelevando l'intera partita da restituire o da parte di essa.

Il controllo, se richiesto dal compratore, deve essere effettuato all'atto della presa in consegna della merce.

Qualora le merci sottoposte a controllo non corrispondano alle norme di qualità o a quanto dichiarato dal venditore, chi esegue il controllo segnala tempestivamente l'infrazione al Direttore per i provvedimenti conseguenti.

Il Direttore contesterà, con diffida o sanzioni, l'infrazione di esse all'interessato e stabilirà se questi prodotti devono essere classificati diversamente oppure esclusi dalle contrattazioni.

#### ARTICOLO 19 – CONTROLLO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dal presente regolamento e delle altre disposizioni prescritte dall'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana sono demandate alla direzione del mercato che le esercita anche tramite personale di ruolo e/o straordinario.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e delle leggi sul commercio in genere, salva ogni altra azione civile o penale, determinano le sanzioni così come di seguito graduate secondo la gravità dell'infrazione e della recidività:

- 1) diffida verbale o scritta;
- 2) sospensione da ogni attività del mercato per un periodo massimo di tre giorni;
- 3) dopo tre infrazioni, con la contestazione dell'ultima, provvedimento di sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di tre mesi;

--- O ---

4) revoca dell'autorizzazione all'accesso con blocco delle tessere d'accesso.

Fermo restando l'applicazione delle penalità previste di ordine pecuniario (allegato 2) coloro che turbino gravemente le discipline del mercato stesso, possono essere esclusi da ogni attività di mercato.

La sospensione può essere inflitta dal Direttore del mercato per la durata fino a tre giorni e dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico per una durata superiore.

Contro il provvedimento del Direttore che comporti la sospensione o l'esclusione dal mercato è ammesso ricorso al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico entro tre giorni dalla comunicazione.

Il provvedimento del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico è definitivo.

I contravventori delle norme del presente Regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative nella misura prevista dalle disposizioni adottate indipendentemente dall'applicazione del provvedimento di sospensione temporanea o di esclusione del mercato.

Qualsiasi provvedimento preso nei confronti di operatori del mercato deve essere reso noto mediante l'affissione all'albo.

#### ARTICOLO 20 – CONSULENZE

Il Direttore potrà avvalersi del parere consultivo delle OO.SS. più rappresentative dei produttori florovivaistici, dei commercianti e dei lavoratori in merito ai provvedimenti più importanti concernenti le attività di mercato, nell'espletamento del controllo delle norme di qualità, sugli aspetti tecnico operativi inerenti il funzionamento del mercato ed il rispetto del regolamento.

#### ARTICOLO 21 – SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il servizio di polizia amministrativa è assicurato dai Vigili Urbani del Comune di Pescia, in cui è ubicato il mercato dei fiori, secondo le norme regionali e comunali in materia di mercati all'ingrosso e di polizia urbana e locale.

#### ARTICOLO 22 – TUTELA

Salve ed impregiudicate responsabilità di legge, l'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana, non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni o mancanze o deperimenti dei prodotti, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

--- O ---



Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati all'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana da essi o dai loro rappresentanti e/o dipendenti.

ARTICOLO 23 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e consuetudini in materia.

--- O ---

All'Azienda Speciale  
MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA  
Via S. D'Acquisto n. 10/12  
51012 PESCIA (PT)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ in via/Piazza  
\_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Soc./Ditta  
(specificare ragione sociale e natura giuridica) \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ in via/Piazza \_\_\_\_\_ n.civ. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_ codice SDI \_\_\_\_\_ in attività  
dall'anno \_\_\_\_\_

### CHIEDE

#### A) L'iscrizione al mercato per l'anno 20\_\_, in qualità di:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> produttore                                      | <input type="checkbox"/> produttore di piante in vaso          |
| <input type="checkbox"/> produttore consegna ai magazzini                | <input type="checkbox"/> commerciante esterno                  |
| <input type="checkbox"/> cooperativa e/o associazione di produttori      | <input type="checkbox"/> commerciante di articoli per fioristi |
| <input type="checkbox"/> commerciante interno                            | <input type="checkbox"/> commerciante di vischio               |
| <input type="checkbox"/> trasportatore filiera ortoflorovivaistica       | <input type="checkbox"/> rappresentante                        |
| <input type="checkbox"/> trasportatore extra filiera ortoflorovivaistica | <input type="checkbox"/> coadiuvante/collaboratore             |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare _____)                       |  |

#### B) Di poter utilizzare transitoriamente quale Operatore della filiera Orto-Florovivaistica, in sublocazione/noleggio:

- il Posto vendita/Posti vendita produttori nel Mercato all'Ingrosso dei Fiori di Pescia contrassegnato/i dal numero/i \_\_\_\_\_ per il periodo annuale, semestrale (da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_), mensile (mese di \_\_\_\_\_)
- il posto/i vendita commercianti di mq \_\_\_\_\_
- area serra tipo \_\_\_\_\_ mq \_\_\_\_\_
- il magazzino/i, box di vendita nel Mercato all'Ingrosso dei Fiori di Pescia contrassegnato/i dal numero/i \_\_\_\_\_ di mq \_\_\_\_\_
- il deposito n. \_\_\_\_\_ di mq \_\_\_\_\_
- il servizio esterno per veicoli (specificare il tipo) \_\_\_\_\_
- il servizio di carico/scarico su porzione di pensilina/tensostruttura coperta per mq \_\_\_\_\_
- il servizio di noleggio celle frigo \_\_\_\_\_
- l'accesso come autotrasportatore abituale
- il servizio di area sosta al coperto nel seminterrato per n. \_\_\_\_ posti per il veicolo (specificare il tipo) \_\_\_\_\_
- l'accesso come produttore per consegna ai magazzini *durante* l'orario di mercato
- l'accesso come produttore per consegna ai magazzini *dopo* l'orario di mercato
- il servizio di area sosta al coperto sotto tensostruttura e pensilina per n: \_\_\_\_ posti per il/i veicolo/i (specificare il tipo) \_\_\_\_\_
- l'ingresso giornaliero al mercato, con pagamento della tariffa vigente.

#### C) Ovvero di poter utilizzare transitoriamente i seguenti servizi:

- il servizio di pubblicità interna/esterna (specificare) per n. \_\_\_\_ spazi di mq \_\_\_\_\_
- l'uso della sala convegni e sala asta per il giorno (specificare) \_\_\_\_\_
- l'ingresso di gita organizzata per il giorno (specificare) \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_ pullman/veicoli
- Altro specificare \_\_\_\_\_

A tal fine,

**DICHIARA**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. n. 445/2000**

- che il Rappresentante Legale e/o il Titolare e/o preposto e/o soci della Ditta \_\_\_\_\_
- non ha riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, per delitto non colposo;
  - non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente, e non è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero non è stato sottoposto a misure di sicurezza;
  - non è stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  - non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - che nei propri confronti e della ditta rappresentata non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero del divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del DLgs. 163/2006;
  - non è stato dichiarato fallito;
  - non è stato oggetto nell'ultimo quinquennio di protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio;
  - di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, se tenuto, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (DURC);
  - di aver preso visione del Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori di Pescia;
  - di accettare tutte le condizioni previste nel Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori di Pescia e nelle disposizioni attuative emanate dal soggetto gestore;
  - di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni previste nel Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori di Pescia e nelle disposizioni attuative emanate dal soggetto gestore.
- 

**DICHIARA inoltre,**

che la Ditta \_\_\_\_\_:

- se Cooperativa e/o associazione produttori il numero di soci è pari a \_\_\_\_\_ (specificare)
- ha realizzato un volume d'affari medio annuo nel 2019 sul mercato dei fiori, pari ad € \_\_\_\_\_;
- ha regolarmente assunto per un periodo non inferiore a sei mesi per anno, nell'anno 20\_\_, numero dipendenti \_\_\_\_;
- prevede di realizzare nel Posto Vendita/Magazzino di Vendita nel Mercato all'ingrosso dei Fiori di Pescia, nel 2020, un volume complessivo d'affari di € \_\_\_\_\_;
- prevede di impiegare nel Posto Vendita/Magazzino di Vendita nel Mercato all'ingrosso dei Fiori di Pescia, per un periodo non inferiore a sei mesi calcolato su tutto l'anno 2020, dipendenti regolarmente assunti n. \_\_\_\_\_);
- prevede di installare ed utilizzare nel Posto Vendita/Magazzino di Vendita nel Mercato all'ingrosso dei Fiori di Pescia (frigoriferi, attrezzature per la movimentazione dei prodotti, etc.) le attrezzature seguenti:  
\_\_\_\_\_

### SE PRODUTTORE AGRICOLO DICHIARA ANCHE

- che la Ditta \_\_\_\_\_ nel 20\_\_ intende produrre i propri prodotti nei seguenti terreni:

1. Località \_\_\_\_\_ (Mq \_\_\_\_\_):
- a) Prodotto \_\_\_\_\_ (Quantità Annuale Prodotta \_\_\_\_\_)
- b) Prodotto \_\_\_\_\_ (Quantità Annuale Prodotta \_\_\_\_\_)
- c) Prodotto \_\_\_\_\_ (Quantità Annuale Prodotta \_\_\_\_\_)
2. Località \_\_\_\_\_ (Mq \_\_\_\_\_):
- a) Prodotto \_\_\_\_\_ (Quantità Annuale Prodotta \_\_\_\_\_)
- b) Prodotto \_\_\_\_\_ (Quantità Annuale Prodotta \_\_\_\_\_)
- c) Prodotto \_\_\_\_\_ (Quantità Annuale Prodotta \_\_\_\_\_)

### ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- Copia di una visura camerale recente (degli ultimi 6 mesi).
- Copia del Certificato di Attribuzione della Partita IVA.
- Atto Costitutivo e Statuto vigente, in copia conforme nei modi di legge.
- Fotocopia del documento di identità del titolare o dal legale rappresentante del richiedente, in corso di validità.

Data ...../...../.....

Timbro e firma <sup>(1)</sup>

.....

<sup>(1)</sup>Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla presente domanda è effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(art. 13 del d lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE N. 2016/679 del 27 aprile 2016)

- Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
- **Titolare del trattamento:** Direttore del Mercato dei Fiori [mefit@pec.it](mailto:mefit@pec.it).
- **Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare:** Direttore del Mercato dei Fiori [mefit@pec.it](mailto:mefit@pec.it).
- **Responsabile del Trattamento dei dati:** Direttore del Mercato dei Fiori [mefit@pec.it](mailto:mefit@pec.it).
- **Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto, i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- **Modalità di trattamento.** I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
- **Destinatari dei dati.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
- **Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere indirizzate al Mercato dei Fiori della Toscana, via S. D'Acquisto 10/12, 51017 Pescia (PT), [ufficio@mercatodeifioridellatoscana.it](mailto:ufficio@mercatodeifioridellatoscana.it);
- **Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa oppure, nel caso in cui ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ...../...../.....

Firma .....

**ALLEGATO 2 –**

**SANZIONI PECUNIARIE**

Articolo 6) – Ingresso nell’area di mercato senza la prevista autorizzazione e/o il pagamento della tariffa prevista:

Minimo	Massimo
<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>

Articolo 7) – Mancata esibizione della tessera o del ticket giornaliero da parte degli operatori:

Minimo	Massimo
<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>

Articolo 9) – Per svolgere operazioni di contrattazione fuori orario:

Minimo	Massimo
<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>

Articolo 11) – Per esposizione della merce al di fuori dello spazio vendita assegnato e rispetto aree comuni (parcheggio, viabilità, ecc.):

Minimo	Massimo
<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>

Articolo 12) – Per effettuare operazione di compravendita senza i requisiti richiesti:

Minimo	Massimo
<b>€ 100,00</b>	<b>€ 200,00</b>

Articolo 13) – Violazioni all’Ordine interno:

Minimo	Massimo
<b>€ 100,00</b>	<b>€ 200,00</b>

Articolo 16) – Per infrangere le norme di qualità:

Minimo	Massimo
<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>

--- O ---